

“BENE DEMANIALE” GLI OGGETTI POSTALI DIRETTI AD ENTI PUBBLICI DAL 1840

Avevo destinato questo spazio ad articolo di socio con cui mi scuso per il posticipo al prossimo notiziario ma leggo ora, riportata dalla stampa, la sentenza del tribunale di Torino depositata il 22 Feb. con la quale si condanna un commerciante di oggetti postali fissando il principio che commette reato chiunque venda corrispondenze dirette ad Enti Pubblici dal 1840 perché “la procedura di scarto non legittima la libera commercializzazione dei beni “scartati”, ma al contrario i documenti “scartati” all’esito della procedura devono essere distrutti”.

Dunque, secondo il tribunale, tutti i documenti che nel corso del tempo siano stati indirizzati a enti Pubblici in quanto beni demaniali storici appartengono allo Stato e di conseguenza da allocarsi negli archivi pubblici e se “scartati”, per le ordinarie procedure di spoglio, devono essere distrutti per cui la detenzione privata configura reato perché proveniente da atto illecito. Per il venditore ipotizzabile il reato di ricettazione mentre per l’ acquirente nella migliore delle ipotesi quello di incauto acquisto.



Il giudice probabilmente ha tenuto presente il DL del 2004 secondo cui i documenti indirizzati a un ente pubblico - Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, enti ecclesiastici, compresi Stati ed enti dell’Italia preunitaria - sono “beni culturali inalienabili” ignorando, o reputando di nessuna valenza, l’interpretazione di tale norma proposta con Circolare del 2013 dall’Ministero dei Beni Culturali - Direzione Generale degli Archivi con cui si chiariva che le semplici buste non sono da considerarsi documenti meritevoli di tutela e non se ne può presumere “in via generale l’appartenenza al demanio pubblico” e che la «demanialità intrinseca» può desumersi per quei soli documenti che dovevano essere necessariamente conservati (atti legislativi, provvedimenti giurisprudenziali, contratti) mentre per tutti gli altri occorrente, perché definibili «di necessaria appartenenza pubblica», la prova di provenienza illecita.

Perché dal 1840? Non conosco il dispositivo completo che, suppongo, riporti la motivazione di tale delimitazione temporale. Che sia in riferimento all’ emissione del primo francobollo al mondo, il famoso “penny black” emesso in Inghilterra in tale data? Se così fosse si aprirebbero scenari diversificati cui però neppure accenno non essendo a conoscenza della sentenza integrale.

Intanto, amici miei, rimane la certezza che tutti gli oggetti postali diretti ad Enti Pubblici presenti nelle nostre collezioni possono essere oggetto di sequestro dal momento che nessuno, credo, possa fornire, a richiesta dell’ autorità giudiziaria, la “certificazione di spoglio” che ne documenti la provenienza lecita. A tutti i collezionisti, come a me stesso, l’ augurio di non incappare pur accidentalmente in siffatta problematica. Avevo iniziato a studiare le tariffe ridotte relative agli EE.PP. ma, considerato alla luce degli avvenimenti, che non posso acquistare e/o detenere corrispondenze di tale tipologia attenderò tempi più propizi quando si terrà conto dell’ enorme apporto dei collezionisti al salvataggio di documenti storico postali altrimenti finiti in poltiglia cartacea.

Invidio l’Amico P. Borrelli che, collezionista di documenti prefilatelici, appare al riparo dai rigori giudiziari almeno per quanto al momento sentenziato.

Ed ecco un oggetto della sua collezione che, credo, non potersi sottoporre a sequestro pur diretto ad Ente Pubblico dell’ epoca perché antecedente al 1840. Peraltro se rientrasse tra quelli indicati nella sentenza come da restituirsì agli Enti proprietari allora dovrebbe consegnarsi alla “INTENDENZA DELLA TERRA DI LAVORO” con sede a ?????? Un bel problemino per chi fosse demandato alla restituzione!!!



Il piego datato 1° Feb. 1811 fu spedito in franchigia all’ Intendente di Terra di Lavoro a Capua dal Sindaco di Cajazzo, “Officina di Posta” (cioè il grado più basso nella gerarchia degli uffici postali) operativa dalla metà 1810 alla fine del 1811. L’ Officina istituita con l’organizzazione postale Murattiana (decreto dell’11 marzo 1809), così come il percorso “Cajazzo – Capua”, fece capo prima a Piedimonte d’Alife e poi a Caserta. Il piego documenta l’unico bollo conosciuto di Cajazzo in epoca preunitaria e contestualmente conferma il “nuovo” percorso istituito dall’amministrazione francese.